



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 45

DEL 07/04/2026

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, PER LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLE MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO INERENTI POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA FTTH, DA PARTE DELLA SOCIETA' SIELTE S.P.A. CON SEDE OPERATIVA IN TROFARELLO (TO), PER CONTO DI FIBERCOP S.P.A.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che a seguito delle richieste pervenute al Settore Lavori Pubblici e Ambiente, sono stati rilasciati i seguenti NULLA OSTA alla manomissione del suolo pubblico alla Società FIBERCOP S.p.A. in qualità di richiedente, per lavori di scavo tradizionale e in minitrincea su pavimentazione stradale e marciapiede in asfalto, posa pozzetti di ispezione e armadi ottici per la posa e installazione di infrastrutture in fibra ottica FTTH, in Pianezza (TO):

- il 24/07/2024, prot. n. 16627, in via Collegno, intersezione tra Via Marconi ed il civico n. 33;
- il 25/02/2025, prot. n. 16340, in via Collegno, nel tratto compreso tra il civico n. 50 e la strada interna direzione Aida Ambiente compresa;
- il 20/08/2024, prot. n. 17869, in via Dei Prati, intersezione tra via Piave e via Stresa;
- il 06/05/2024, prot. n. 9879, in via Monte Grappa, dal civico n. 4 all'intersezione con via Soffietti e in via Soffietti, dall'intersezione con via Monte Grappa al civico n. 9;
- il 04/03/2024, prot. n. 4167, in via Monte Grappa n. 4,

e in data 03/04/2026, a mezzo posta elettronica ordinaria, è stata richiesta l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione della viabilità, mediante istituzione temporanea del divieto di sosta veicolare e restringimento di carreggiata nei suddetti tratti stradali, al fine di eseguire le lavorazioni di ripristino definitivo degli interventi effettuati.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in forza del Decreto del

Sindaco n. 2 del 07.01.2026, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

- 1) dal **09/04/2026** al **17/04/2026**, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e comunque sino a fine lavorazioni, in via Collegno, intersezione tra Via Marconi ed il n. 33 e nel tratto compreso tra il n. 50 e la strada interna direzione Aida Ambiente compresa, in via Dei Prati, intersezione tra via Piave e via Stresa, in via Monte Grappa, dal n. 4 all'intersezione con via Soffietti e in via Soffietti, dall'intersezione con via Monte Grappa al n. 9, a tratti di strada consecutivi e alterni:
 - l'istituzione temporanea DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI PER IL TRANSITO CON DELIMITAZIONE DI AREE DI CANTIERE, LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H;
 - l'istituzione temporanea del RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, assicurando l'ordinaria circolazione veicolare garantendo una larghezza minima delle corsie per ogni senso di marcia, di 2,80 m;
 - l'eventuale istituzione temporanea del SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE REGOLAMENTATO DALLA SEGNALETICA MOBILE VERTICALE/IMPIANTO SEMAFORICO PROVVISORIO/MOVIERI, qualora per constatazioni di carattere tecnico e le lavorazioni da effettuarsi non consentano l'ordinaria circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia;
 - l'istituzione temporanea del DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA, opportunamente individuati dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
- 2) la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni.

DISPONE

che la Società SIELTE S.p.A. con sede operativa in Trofarello (TO), in qualità di impresa esecutrice lavori per conto FIBERCOP S.p.A., provveda direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dell'opportuna segnaletica (anche di preavviso) prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione che saranno forniti e posizionati a propria cura e spese, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità, tenendo presente che l'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che dovessero verificarsi in dipendenza delle deviazioni e limitazioni suddette;

che i divieti di sosta con rimozione forzata dovranno essere regolarmente posizionati almeno 48 ore prima della validità del divieto, indicanti gli estremi dell'ordinanza, della data e dell'ora di esposizione;

che al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza, l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

di notificare copia della presente ordinanza alla Società SIELTE S.p.A., in qualità di impresa esecutrice lavori per conto FIBERCOP S.p.A. e agli utenti della strada, mediante affissione della stessa in corrispondenza della viabilità interessata dai lavori, posizionati a propria cura e spese;

AVVERTE

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Raffaele Fiorelli.

Pianezza, li 07/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FIORELLI Arch. Raffaele
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*